

SUNTO LEGGE 394/81

E' la legge che prevede il finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute nella realizzazione di programmi di penetrazione commerciale volti a costituire insediamenti durevoli in Paesi non membri dell'Unione europea.

BENEFICIARI

Imprese esportatrici di beni e servizi.

Hanno priorità sui fondi: le PMI (comprese quelle agricole), i loro consorzi e raggruppamenti, le società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle PMI del Mezzogiorno.

PAESI DI INTERVENTO

Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Di regola, i programmi sono destinati ad una sola area geoeconomica e a non più di due Paesi della stessa area. Possono essere ammesse spese da sostenere in Paesi di proiezione, cioè vicini a quello in cui viene realizzato il programma.

AGEVOLAZIONE

Finanziamento a tasso agevolato, pari al 40% del tasso di riferimento. Il tasso di riferimento è fisso ed è quello vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

CARATTERISTICHE INTERVENTO

I programmi di penetrazione commerciale devono avere come obiettivo la realizzazione di un insediamento durevole, cioè la costituzione di una presenza stabile e qualificata dell'impresa nel Paese di destinazione del programma.

I programmi possono essere realizzati mediante:

- gestione diretta, tramite la costituzione all'estero o il potenziamento di insediamenti durevoli, gestiti direttamente con l'impiego di proprio personale;
- una società partecipata di diritto locale;

collaborazione con importatori, distributori, rappresentanti o altri tipi di imprese di diritto locale (in questo caso l'impresa darà specifiche informazioni riguardo all'operatore locale, all'utilizzo di locali dell'operatore stesso e di personale stabile in loco).

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo di realizzazione, che decorre dalla data di approvazione del programma e termina due anni dopo la stipula del contratto.

Le spese ammissibili devono risultare coerenti con:

- i programmi. A tal fine si ritengono coerenti, a titolo indicativo, le spese relative a: costituzione e funzionamento all'estero di rappresentanze permanenti (uffici, sale espositive, magazzini, centri di assistenza, negozi, ecc.), studi di mercato, promozione, dimostrazione, pubblicità, nonché spese per la prestazione di servizi di assistenza pre e post-vendita alla clientela, purché si tratti di costi direttamente collegati all'insediamento commerciale all'estero.
- le capacità organizzative, economiche e finanziarie del soggetto richiedente.

Nel caso in cui il programma sia volto al potenziamento di strutture già operanti all'estero, la spesa è ammissibile a condizione che risultino chiaramente le spese straordinarie ed aggiuntive rispetto alla normale attività commerciale e promozionale, derivanti dall'ampliamento delle strutture permanenti e/o del personale in loco.

IMPORTO FINANZIAMENTO

Ciascun finanziamento può essere concesso per un importo non superiore a quattro miliardi di lire. (Tale limite si applica anche quale importo complessivo, al netto delle quote rimborsate, a favore di imprese facenti parte di un gruppo).

Qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio, una società consortile o un raggruppamento di PMI, che gestisca direttamente l'insediamento durevole da realizzare all'estero, tale importo può essere elevato fino a sei miliardi di lire.

Il finanziamento può coprire fino all'85% dell'importo delle spese complessivamente previste dal programma di penetrazione commerciale approvato.

MODALITA' DI EROGAZIONE

In via generale, la SIMEST SpA eroga il finanziamento a fronte di idonea documentazione delle spese inserite nel programma approvato. Le erogazioni possono essere ottenute anche mediante ricorso all'autocertificazione delle spese. A tal fine, la distinta analitica delle spese è firmata dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del Collegio sindacale, ove esistente.

Le richieste di erogazione e relativa documentazione devono essere presentate dall'impresa alla SIMEST SpA entro il **periodo di utilizzo** del finanziamento, che corrisponde al biennio decorrente dalla data di stipula del contratto più due mesi.

La richiesta della prima erogazione deve essere presentata entro il termine di 2 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo motivata proroga di altri due mesi. La mancata richiesta nei termini può comportare la revoca del finanziamento.

Qualora richiesto nella domanda di finanziamento, il comitato può concedere un anticipo pari al massimo al 10% dell'importo del finanziamento approvato.